



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore Penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE



Novembre 2025

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(NOVEMBRE 2025)**

Rel. n. 61/2025

Parte I. DIRITTO PENALE 2

1. Mancata previsione della diminuzione della lieve entità del fatto per il reato di furto con strappo: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 624-*bis*, commi secondo e terzo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». (**sent. n. 171 del 2025**) 2
2. Esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 131-*bis*, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost. (**sent. n. 172 del 2025**) 5
3. Esclusione dal bilanciamento, nel delitto di furto in abitazione, della circostanza attenuante del vizio parziale di mente con l'aggravante della violenza alle cose: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 624-*bis*, quarto comma, cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost. (**sent. n. 173 del 2025**) . 8

PARTE II. PROCEDURA PENALE 10

1. Citazione dell'assicuratore quale responsabile civile, a richiesta dell'imputato, nei procedimenti per responsabilità sanitaria, nelle ipotesi di obbligo assicurativo, imposto alle strutture sanitarie pubbliche, per danni provocati dagli operatori sanitari in servizio, ed ai medici privati: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 83 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost. (**sent. n. 170 del 2025**)10

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE..... 13

1. Applicazione della confisca "allargata" in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di "piccolo spaccio" come disposto dal c.d. Decreto Caivano: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 85-*bis* del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stup.), in combinato disposto con l'art. 240-*bis* cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 42, Cost., nonché del medesimo art. 85-*bis* in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-*bis* cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. (**sent. n. 166 del 2025**)13
2. Mancata previsione del potere del prefetto, nell'emettere l'informazione interdittiva antimafia, di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l'esercizio delle attività imprenditoriali, se da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la sua famiglia. Inammissibilità, per difetto di rilevanza della q.l.c. parziale dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 sollevata in relazione all'art. 3 Cost. (**sent. n. 175 del 2025**)20

PARTE I. DIRITTO PENALE

I.1. Mancata previsione della diminuzione della lieve entità del fatto per il reato di furto con strappo: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 624-*bis*, commi secondo e terzo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». (sent. n. 171 del 2025**)**

I.1.1. La Corte costituzionale, **con sentenza n. 171, depositata il 27 novembre 2025**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale parziale dell'art. 624-*bis*, commi secondo e terzo, cod. pen., sollevate da due distinte ordinanze di rimessione, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost.

I.1.2. La decisione riguarda due giudizi riuniti.

Nel primo, il **giudice a quo** (Tribunale di Firenze, in composizione monocratica), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale **dell'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.** nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», in considerazione della misura elevata della pena minima edittale, che non ne permetterebbe, nei casi di minore offensività, l'applicazione in misura proporzionale alla gravità del fatto e all'importanza del bene giuridico leso. Ritiene altresì violato il principio di uguaglianza, prendendo quale *tertium comparationis* i reati di rapina ed estorsione – più gravi del furto con strappo in quanto caratterizzati da violenza alla persona – per i quali è prevista l'attenuante della lieve entità del fatto, nonché frustrata la funzione rieducativa della pena, a causa della percezione di "ingiustizia" del condannato del trattamento sanzionatorio a lui irrogato.

Nel secondo, il **giudice rimettente** (GIP di Milano) ha sollevato, anch'egli in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. e con il medesimo *petitum*, questioni di legittimità costituzionale dell'art. **624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen.** Il rimettente formula le medesime censure del primo giudice riferendole però, oltre che al secondo comma dell'art. 624-bis, cod. pen., anche al terzo comma, che individua diverse e più gravi pene nell'ipotesi di furto con strappo aggravato. Il giudice *a quo* ritiene, inoltre, che il principio di uguaglianza sia violato in quanto il furto con strappo è equiparato, quanto al trattamento sanzionatorio, al furto in abitazione, fattispecie quest'ultima che sarebbe connotata da maggiore offensività, atteso che tale reato sarebbe posto a presidio del domicilio, bene giuridico costituzionalmente protetto.

I.1.3. **Il delitto di furto con strappo (o "scippo"), ha subito negli ultimi anni molte modifiche normative, che ne hanno progressivamente accentuato la gravità.** E' divenuto dapprima, ad opera della legge n. 128 del 2001, da aggravante del furto, distinta fattispecie delittuosa sottratta alla possibile "neutralizzazione" ad opera delle circostanze attenuanti; con legge n. 103 del 2017, ne è stato poi aggravato il trattamento sanzionatorio, e se riconosciuta l'aggravante ai sensi dell'art. 625 cod. pen., questa veniva sottratta completamente al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze di segno opposto; infine, la legge n. 36 del 2019 ha aumentato la pena della reclusione, arrivando alla misura attuale e ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento del danno.

I. 1.4. Una tale evoluzione, e la severità del trattamento sanzionatorio che ne è derivata, **non sono tali, tuttavia, secondo il Giudice delle leggi, da rendere la fattispecie, in mancanza di una diminuzione legata alla lieve entità del fatto, censurabile sotto i profili di legittimità costituzionale di ragionevolezza e proporzionalità indicati dai rimettenti.**

Il furto con strappo, infatti, come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, **non presenta, ad avviso della Corte, quelle caratteristiche che, accanto all'asprezza del minimo edittale, in altri casi invece censurati della giurisprudenza costituzionale, hanno imposto, sul piano del recupero della proporzionalità, la previsione di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto.**

Nelle precedenti pronunce additive di incostituzionalità che hanno introdotto la lieve entità del fatto, tratto comune delle fattispecie penali che ne hanno fatto oggetto è la «latitudine tipica del fatto-reato, tale da abbracciare "episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore"», sicché la sanzione può rivelarsi "non proporzionata" ogni qual volta il fatto concreto «si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza» (così la sentenza n. 91 del 2024, riferita al reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter cod. pen., ma il riferimento è anche ai principi enunciati nelle sentenze n. 83 del 2025, riferita al reato di deformazione permanente del viso di cui all'art. 583-*quinquies* cod. pen. e n. 113 del 2025 a proposito del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen.).

Invece, lo scippo è sempre «connotato da un qualche grado di violenza, seppure esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene» (Sez. 4, n. 2985 del 7/11/2024 (dep. 2025), Stan, n.m., Sez. 5, n. 44976 del 9/6/2016, El Mekaoui, Rv. 268148-01). Violenza avvertita materialmente dalla vittima, altrimenti la condotta integra il furto con destrezza (Sez. 5, n. 34740 del 21/6/2022, Plebani, n.m.). Dalla ricostruzione che nella giurisprudenza, anche risalente, si fa della fattispecie (Sez. 2, n. 4813 del 24/11/1981 (dep. 1982), Taras Rv. 153602 - 01) «l'apprensione del bene altrui da parte del reo si realizza necessariamente con una violenza che deve connotarsi di una certa forza e che il reato è ben definito ed estremamente "compatto" in relazione all'omogeneità della sua portata offensiva». Si tratta quindi di una fattispecie caratterizzata da intrinseca gravità, presentando profili di pericolosità significativi, dal momento che può facilmente degenerare in un reato più grave e che realizza una intrusione violenta nella sfera personale della parte lesa «che non si presta a significative gradazioni sul piano dell'offensività», definita in modo molto preciso e non tale da ricomprendere condotte concrete "immuni" dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a fissare una cornice edittale così severa.

Né rileva il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi delittuose, quali la rapina e l'estorsione (in cui è prevista l'operatività dell'attenuante). Infatti, diversamente

che per il reato di furto con strappo, nella rapina e nell'estorsione la violenza non è un elemento essenziale per la sua configurabilità, potendo in alternativa esservi solo una minaccia, e comunque le condotte sussumibili sotto la fattispecie tipica sono variegata. Per l'estorsione, poi, «vi può essere una ridotta entità dell'offesa alla vittima e una non elevata utilità pretesa».

I.1.5. Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, ad avviso della Consulta, anche per l'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell'art. 624-*bis* cod. pen., che si differenzia dalla fattispecie base solo per l'elemento di maggiore gravità (aggravanti comuni di cui all'art. 61 cod. pen. e quelle specifiche di cui all'art. 625 cod. pen.) che giustifica l'aumento sanzionatorio.

Neanche nella sua forma aggravata, infatti, il reato «comprende al suo interno fatti connotati da un tasso di disvalore tale da rendere necessaria l'introduzione», della circostanza attenuante della lieve entità. Aggiunge la Corte, richiamando la sentenza n. 117 del 2021 - che si è pronunciata sulla compatibilità costituzionale del divieto di bilanciamento delle circostanze per lo scippo "aggravato" - che «la forza "privilegiata" delle aggravanti di cui al combinato disposto degli artt. 624-*bis*, quarto comma, e 625 cod. pen. ceda non solo di fronte all'attenuante della minore età ex art. 98 cod. pen., ma anche a quella della collaborazione del reo ex art. 625-*bis* cod. pen., attenuante "ad effetto speciale", quest'ultima, appositamente introdotta dalla legge n. 128 del 2001, la cui previsione contribuisce all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa».

I.2. Esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 131-*bis* cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost.

I.2.1. Con sentenza n. 172, depositata il 27 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

I.2.2. Il **giudice rimettente** (Tribunale di Firenze, in composizione monocratica), trovandosi a dover valutare l'imputazione di resistenza ascritta a una donna incensurata, la quale avrebbe compiuto un gesto occasionale di violenza irrisoria nei confronti di un agente di polizia che le impediva di accedere, per motivi di capienza della struttura, al luogo di svolgimento di una manifestazione politica - condotta, a suo giudizio, qualificabile di particolare tenuità -

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, cod. pen., nel riferimento alle condotte costituenti i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. A suo avviso, l'esclusione dei reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale dal perimetro applicativo dell'esimente della particolare tenuità del fatto comporta una ingiustificata disparità di trattamento con altri titoli di reato che invece vi rientrano, pur di uguale o maggiore gravità, come la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.), la resistenza alla forza armata (art. 143 cod. pen. mil. pace) e la violenza o minaccia nei confronti del personale scolastico o sanitario (artt. 336, secondo comma, 337, 61, primo comma, numeri 11-*octies* e 11-*novies*, cod. pen.).

In via subordinata, il giudice *a quo* sollevava, in riferimento agli artt. 3, 17 e 21 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 339 cod. pen., nella parte in cui non esclude, per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 dello stesso codice, l'aggravante della commissione nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico «ove si tratti di manifestazioni di natura politica», osservando che tale aumento di pena, correlato al compimento del reato nel corso della manifestazione in sé, si traduce in una punizione della stessa manifestazione, in violazione dei fondamentali diritti di libertà di riunione e libertà di manifestazione del pensiero. Non escludendo dal campo di applicazione dell'aggravante le «manifestazioni di natura politica», la norma si esporrebbe alle medesime censure segnalate dalla sentenza n. 119 del 1970, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'aggravante del reato di danneggiamento per commissione da parte di lavoratori in sciopero o datori di lavoro in serrata.

I.2.3. La Corte ha ritenuto fondata la questione proposta in via principale, rilevando come **gli argomenti addotti nelle precedenti pronunce di infondatezza della medesima questione (sent. n. 30 del 2021 e ord. n. 82 del 2022) possano ritenersi superati dalla complessiva trasformazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. riforma Cartabia)**, che ha consentito l'applicabilità dell'esimente ad un novero di fattispecie molto più ampio.

I.2.4. La Corte premette che, nell'originario disposto dell'art. 131-*bis* cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2015, la punibilità poteva essere esclusa, a ragione della particolare tenuità del fatto, nei reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni. Erano previste eccezioni legate alla gravità dell'offesa, alla vulnerabilità della vittima, alla intensità del dolo, ma non eccezioni "nominative", riferibili a specifici titoli di reato. L'esclusione dell'esimente per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, opera dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, convertito dalla legge n. 77 del 2019 è stata poi ridotta al caso specifico "dell'ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria" dall'art. 7, comma 1, d.l. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 173 del 2020.

Con la sentenza n. 30 del 2021, sollecitata sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel confronto con le fattispecie di abuso di ufficio, di rifiuto di atti d'ufficio e di interruzione di pubblico servizio, la Consulta aveva dichiarato infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, sottolineando che le fattispecie indicate come *tertium comparationis*, pur volte a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, non implicavano una lesione alla sicurezza e libertà della persona fisica esercente la pubblica funzione. Parimenti, l'ordinanza n. 82 del 2022 valutava non utili per fungere da parametro di confronto, in quanto «palesemente eterogenei» sotto più profili, i reati di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario e di turbativa d'asta.

La riforma Cartabia, trasladando il limite dell'area applicativa della causa di non punibilità dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di reclusione) al minimo (non superiore a due anni), ne ha consentito l'inclusione di molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due anni, tra cui **il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall'art. 338 cod. pen.** con la reclusione da uno a sette anni, prima escluso in ragione dell'elevato massimo edittale.

I.2.5. La Corte, concordando con le osservazioni del giudice rimettente, evidenzia che «la comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 cod. pen. da un lato, e quella ex art. 338 cod. pen., dall'altro, quanto all'applicabilità della causa di non punibilità, evidenzia un profilo di manifesta irragionevolezza».

Gli elementi costitutivi dell'uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale e della finalità di alterazione dell'azione amministrativa si trovano infatti anche nella figura delittuosa di cui all'art. 338 cod. pen., con la specificità che la violenza o minaccia è qui rivolta ai danni di un'autorità pubblica costituita in collegio, il che giustifica una forbice edittale più severa. Peraltro, per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 105 del 2017, questo trattamento sanzionatorio riguarda anche l'ipotesi in cui la condotta ex art. 338 cod. pen. sia tenuta contro singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto il singolo è proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto di maggiore gravità rispetto alla fattispecie individuale di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. (cfr., Sez. 6, 45506 del 27 aprile 2023, Bagarella, Rv. 285548 – 05 e, in motivazione, Sez. U, n. 40981 del 22 febbraio 2018, Apolloni, Rv. 273771).

Ritiene dunque «manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave, in danno dell'agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell'agente pubblico individuale», precisando che «il legislatore stesso, attraverso la ricordata diversificazione degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini comparativi la relazione tra le fattispecie considerate, e non può quindi, senza cadere in una manifesta incongruenza, disconoscerla agli effetti della particolare tenuità del fatto».

Né ad una diversa conclusione deve giungersi a seguito dell'introduzione, ad opera dell'art. 19, comma 1, lettere a) e b), d.l. n. 48 del 2025, n. 48, convertito dalla legge n. 80 del 2025, negli artt. 336 e 337 cod. pen. di un'aggravante speciale nel comma finale, che prevede l'aumento della pena «fino alla metà» qualora il fatto di violenza o minaccia sia commesso nei confronti di – o per opporsi a – un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Quale aggravante ad effetto speciale, essa rileva ai fini della determinazione del minimo edittale per l'esimente di particolare tenuità (art. 131-*bis*, quinto comma, cod. pen.), e tuttavia la stessa non è in grado di elevare il minimo di sei mesi, stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., oltre quello di un anno, stabilito per il reato di cui all'art. 338 dello stesso codice, mantenendo quindi fermo il profilo di irragionevolezza rilevato.

I.2.6. Quanto ai profili di incostituzionalità in relazione agli ulteriori *tertia comparationis* indicati dal giudice rimettente, la Corte osserva che per alcuni, la pena minima resti comunque inferiore rispetto alla forma aggravata degli artt. 336 e 337 cod. pen.: la resistenza alla forza armata militare (art. 143 cod. pen. mil. pace), che nella forma semplice ha tuttora il minimo edittale di sei mesi e non è stata interessata dall'introduzione di un'aggravante a effetto speciale e i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del personale sanitario e scolastico, di cui ai numeri 11-*octies* e 11-*novies* dell'art. 61, primo comma, cod. pen., aggravanti entrambe ad effetto comune, non computabile ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., in quanto non incidenti sul minimo edittale. Invece, la questione potrebbe astrattamente venire in rilievo, se non superata dalla dichiarazione di incostituzionalità, nella comparazione con la fattispecie caratterizzata dall'aggravante a effetto speciale – introdotta dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 25 del 2024 – della violenza o minaccia commessa dal genitore o tutore dell'alunno nei confronti del personale scolastico, di cui al secondo comma dell'art. 336 cod. pen., invece esimibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. in quanto non contemplata da un'eccezione nominativa.

La censura di incostituzionalità degli artt. 336 e 337 cod. pen. fa ritenere superata – conclude la Corte – la questione dedotta in via subordinata dal giudice rimettente.

I.3. Esclusione dal bilanciamento, nel delitto di furto in abitazione, della circostanza attenuante del vizio parziale di mente con l'aggravante della violenza alle cose: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 624-*bis*, quarto comma, cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost.

I.3.1. Con sentenza n. 173, depositata il 27 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 624-*bis*, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di

ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2, prima parte, cod. pen. (fatto commesso con violenza sulle cose).

I.3.2. **Il giudizio a quo** riguardava una condotta di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, posta in essere da un soggetto valutato, con perizia, parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, per cronica intossicazione da alcool e stupefacenti che ne avrebbero grandemente ridotto la capacità di determinarsi, pur non eliminandola del tutto. Il giudice rimettente evidenziava che, nel caso concreto, data la grave condizione psicopatologica dell'imputato, tale da ridurre la capacità di cogliere l'antigiuridicità dell'azione svolta, in un ipotetico giudizio di bilanciamento l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. verrebbe a prevalere sull'aggravante della violenza sulle cose.

Il **giudice rimettente** (Tribunale di Teramo in composizione monocratica), richiamando la pronuncia di incostituzionalità n. 217 del 2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-*bis*, dello stesso art. 628 cod. pen., consentendola invece per i minorenni, osservava che le medesime argomentazioni potrebbero applicarsi al furto in abitazione "con scasso", fattispecie analoga alla rapina sotto molteplici profili. Infatti, anche nel caso di furto in abitazione, la medesima irragionevole disparità di trattamento per situazioni equivalenti si presenta nel disporre una deroga alla esclusione del bilanciamento in favore dei minorenni, e non anche degli imputati affetti da vizio parziale di mente, al pari dei primi dotati di limitato un grado di capacità di intendere e di volere.

I.3.3. **La Corte, concordando con le ragioni espresse dal giudice a quo ha ritenuto fondata la questione.**

Con sentenza n. 217 del 2023 e poi, in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 628, quinto comma, cod. pen., **nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen.**, allorché concorra, nel primo caso, con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-*bis*, dello stesso art. 628 (ossia se il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo numero 3-*quater* (se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro). Le suddette pronunce hanno evidenziato, in particolare, «un'irragionevole disparità [della circostanza attenuante della seminfermità] rispetto al trattamento riservato [a quella] della minore età di cui all'art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal

legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall'art. 628, quinto comma». Entrambe hanno evidenziato l'identità di *ratio* delle due attenuanti, «fondata sul minor grado di rimproverabilità dell'autore di reato», cosicché, «un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema», impone l'applicazione della deroga prevista dall'art. 628, quinto comma, cod. pen. per gli imputati minorenni anche agli «imputati affetti da vizio parziale di mente» (sentenza n. 217 del 2023).

La Corte ha ritenuto tale ragionamento perfettamente applicabile al caso del furto in abitazione aggravato dalla violenza alle cose. In esso è previsto un analogo meccanismo di "blindatura totale" delle circostanze aggravanti, giustificato da particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati (sentenze n. 217 del 2023 e n. 117 del 2021), sicché pur potendosi applicare la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell'aggravante "blindata", quest'ultima è sottratta all'effetto "neutralizzatore" delle circostanze attenuanti, determinando un generale aggravamento del trattamento sanzionatorio. Né la diversità tra le circostanze aggravanti della rapina (cosiddette privilegiate), che venivano in considerazione nelle citate sentenze n. 217 del 2023 e n. 130 del 2025 e quella della violenza sulle cose nel furto in abitazione è tale da giustificare l'adozione per questa fattispecie di una soluzione diversa. Infatti, la censura non riguarda né il meccanismo di "blindatura" in quanto tale né i motivi a fondamento del particolare regime delle circostanze "privilegiate" della rapina, ma esclusivamente «la mancata estensione della deroga prevista in caso di minore età all'attenuante del vizio parziale di mente, sulla base di considerazioni fondate non già sulla natura delle aggravanti, ma sull'equiparabilità tra la condizione dell'infermo parziale di mente e quella del minorenne, entrambi soggetti che evidenziano un grado di rimproverabilità significativamente ridotto; considerazioni che risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie».

PARTE II. PROCEDURA PENALE

II.1. Citazione dell'assicuratore quale responsabile civile, a richiesta dell'imputato, nei procedimenti per responsabilità sanitaria, nelle ipotesi di obbligo assicurativo, imposto alle strutture sanitarie pubbliche, per danni provocati dagli operatori sanitari in servizio, ed ai medici privati: l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 83 cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost.

II.1.1. Con sentenza n. 170, depositata il 25 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 83 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione

obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato», nonché, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale, del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».

II.1.2. Il giudice rimettente (Tribunale di Verona, in composizione monocratica), in riferimento ad un giudizio di omicidio colposo per responsabilità professionale, in cui l'imputato aveva chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell'assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) in cui prestava servizio, riteneva che l'esclusione di tale possibilità - derivante dalla lettera dell'art. 83 cod. proc. pen. - determinasse un'ingiustificata disparità di trattamento tra le facoltà difensive dell'imputato e quella del convenuto in sede civile per rispondere del fatto proprio di danno aquiliano, cui è consentito invece chiamare in garanzia l'assicuratore, ai sensi degli artt. 1917, 4° comma, cod. civ. e 106 cod. proc. civ.

Richiamava a proposito le sentenze costituzionali n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, in cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato nel caso di responsabilità civile derivante, rispettivamente, dall'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e per lo svolgimento dell'attività venatoria, rilevando come nell'ipotesi di imputato medico pubblico dipendente si presentassero i medesimi requisiti che la Corte aveva allora evidenziato per accogliere le precedenti questioni. Infatti, analogamente alla circolazione stradale e all'attività venatoria, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria per danni cagionati dal personale "a qualunque titolo operante presso" la stessa è obbligatoria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. È, inoltre, prevista l'azione diretta del danneggiato contro l'impresa di assicurazione (art. 12, comma 1) e sussiste, infine, «un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo», che consente di riconoscere ad essa una funzione plurima, a salvaguardia tanto del danneggiato-parte civile quanto del danneggiante-imputato.

II.1.3. La Consulta ha ritenuto fondata la questione.

La disciplina degli obblighi assicurativi previsti dall'art. 10 della legge n. 24 del 2017, in particolare per i danni del personale sanitario, in capo alle strutture sanitarie, pubbliche e private, è stata oggetto della pronuncia costituzionale n. 182 del 2023. In essa si chiarisce come i medici dipendenti della struttura pubblica (c.d. "strutturati"), non siano tenuti ad assicurarsi, in quanto i rischi della loro attività sono coperti dalla polizza obbligatoria contratta della struttura in cui operano, secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui, di cui all'art. 1891 cod. civ. Nel rapporto

assicurativo tra la struttura pubblica, l'assicurazione e l'operatore sanitario "assicurato" della legge n. 24 del 2017 si ritrovano le medesime finalità che caratterizzano l'assicurazione obbligatoria r.c.a. e per i rischi dell'attività venatoria, ossia la tutela rafforzata del danneggiato, che può rivalersi in via diretta contro l'assicuratore e, soprattutto la «funzione plurima» della disciplina, a tutela oltre che del danneggiato, anche del danneggiante, resa evidente dalla traslazione dei costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile dal personale sanitario alla struttura in cui esso opera.

Anzi, sotto quest'ultimo profilo, «tra le finalità che la legge n. 24 del 2017 persegue, attraverso la previsione dell'assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, è quella di garantire un più sereno esercizio dell'attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti». Osserva la Corte che un tale obiettivo di tutela «rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell'assicuratore solo "a valle" della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. Si tratta, dunque, di misure che mirano anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva».

Ne conclude pertanto nel senso della necessaria equiparazione dei poteri difensivi dal responsabile esercitabili in sede penale a quelli previsti per il giudizio civile, non potendosi ragionevolmente compromettere «l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, sulla base della scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere la sua pretesa risarcitoria, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. (cfr. sent. n. 159 del 2022). **Il recupero della compatibilità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. impone che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».**

II.1.4. Osserva poi la Corte che anche i medici che operano come liberi professionisti versano in una analoga condizione a quella del medico "strutturato", in quanto su di essi grava l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso il paziente ed inoltre l'art. 12, commi 1 e 4, della legge n. 24 del 2017 consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del medico libero professionista (prevedendo, altresì, che nel relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del danno). Anche nei confronti del sanitario privato l'assicurazione della responsabilità civile del medico verso il paziente, parimenti obbligatoria ex lege, assolve quindi alla medesima «funzione plurima» di garanzia di quella dell'assicurazione stipulata dalla struttura pubblica a copertura dei danni arrecati dagli operatori sanitari, tutelando sia il medico-assicurato,

che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall'attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. **Conseguentemente, la Corte - anche per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici "strutturati" e medici liberi professionisti – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., anche «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».**

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

III. Applicazione della confisca "allargata" in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di "piccolo spaccio" come disposto dal c.d. Decreto Caivano: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 85-*bis* del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stup.), in combinato disposto con l'art. 240-*bis* cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 42, Cost., nonché del medesimo art. 85-*bis* in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-*bis* cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

III.1.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 166, depositata il 7 novembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-*bis* del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stup.), come modificato dall'art. 4, comma 3-*bis*, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, in combinato disposto con l'art. 240-*bis* cod. pen., sollevate con due distinte ordinanze, la prima, in relazione agli artt. 3 e 42, Cost. e la seconda, che riguarda la medesima norma in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-*bis* cod. pen., in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

III.1.2. La decisione riguarda due giudizi riuniti, in cui le questioni sono state rimesse dal medesimo **giudice a quo** (Il Tribunale ordinario di Firenze in composizione monocratica), in procedimenti per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., in cui erano state sequestrate somme di cui gli imputati non erano stati in grado di giustificare la provenienza.

III.1.3. **La prima ordinanza** ha ad oggetto l'art. 85-*bis* t.u. stup., proprio nella parte in cui, a seguito della modifica operata dall'art. 4, comma 3-*bis* d.l. 123 del 2023, prevede l'applicabilità

dell'art. 240-*bis* cod. pen. ai casi di condanna o patteggiamento per ipotesi di spaccio "di lieve entità" di cui al quinto comma dell'art. 73 t.u. stup., invece espressamente escluse nella precedente formulazione della norma. A suo avviso, la riforma, che - come emerge dai lavori preparatori, avrebbe inteso incidere sulla misura di sicurezza, legata alla pericolosità del bene, per finalità di carattere punitivo, ad essa non proprie - porrebbe la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che con la tutela costituzionale del diritto di proprietà di cui all'art. 42 Cost.

Le considerazioni del giudice *a quo* prendono avvio dalla lettura costituzionalmente orientata dell'istituto di cui all'art. 240-*bis* cod. pen. data dalla sentenza costituzionale n. 33 del 2018. La pronuncia, nel ribadire la legittimità costituzionale della previsione che estende la confisca allargata ai condannati per ricettazione, nel monito finale esprime l'esigenza «che la rassegna dei reati presupposto si fondi su tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente anettere il patrimonio "sproporzionato" e "ingiustificato" di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa"». Tale indicazione sarebbe stata disattesa dal legislatore, a suo dire, proprio dall'intervento sull'art. 85-*bis* t.u. stup. Infatti, l'ordinaria casistica delle condotte rientranti nel quinto comma dell'art. 73 t.u. stup. (come rilevato dalla pronuncia costituzionale n. 223 del 2022 che censura la presunzione di superamento della soglia minima reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di piccolo spaccio) non contempla un accumulo di ricchezze, anzi riguarda soggetti ai margini della società, privi di mezzi, che costituiscono la "bassa manovalanza" del mercato degli stupefacenti. In questi casi, specialmente se relativi a soggetti privi di regolari e tracciabili fonti di reddito, anche non derivanti da illecito, il rischio è di considerare sempre sproporzionate le somme trovate nella loro disponibilità e sempre insufficienti le giustificazioni sulla loro provenienza (sul punto è citata Sez.4, n. 18608 del 22 marzo 2024, Aida Matt, Rv. 285264-01).

Ulteriori profili di irragionevolezza sono colti dal giudice *a quo* nella disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all'art. 74, comma 6, t.u. stup., per il quale non sarebbe prevista la confisca allargata (come affermato da Sez. 6, n. 6247 dell'11 gennaio 2024, Stoican, Rv. 286083, e Sez. 3, n. 27770 dell'11 giugno 2015 (dep. 2016), Testa, Rv. 277226).

In via subordinata, il rimettente richiede di limitare la confisca allargata all'ipotesi - introdotta quale circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. dall'art. 4, comma 3, dello stesso d.l. n. 123 del 2023, come convertito - in cui la condotta presenti caratteri di "non occasionalità", in quanto solo la reiterazione di condotte analoghe renderebbe giustificabile la presunzione di «illecita accumulazione di ricchezze».

Quale ultima subordinata, il rimettente auspica una dichiarazione di illegittimità costituzionale che renda facoltativa, anziché obbligatoria, la confisca allargata con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup.

III.1.4. **Con la seconda ordinanza**, il rimettente, dopo aver riproposto, con riguardo alle questioni sollevate in via principale e a quelle sollevate in via di estremo subordinate, le medesime argomentazioni già prospettate nell'ordinanza precedente, introduce un ulteriore dubbio di costituzionalità dell'art. 85-*bis* t.u. stup. - in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-*bis* cod. pen., in relazione agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU - laddove consente la sua applicabilità retroattiva, nei limiti dell'art. 200 cod. pen., anche alle condotte precedenti l'entrata in vigore della novella del 2023, anziché ai soli fatti successivi. Richiama, a proposito, la recente giurisprudenza costituzionale (cita la sentenza n. 24 del 2019) in cui la Corte avrebbe espresso l'esigenza che anche le misure prive di natura punitiva, come quelle patrimoniali di prevenzione, per la loro capacità di incidere in maniera significativa sui diritti di iniziativa economica e di proprietà, abbiano una base legale «di adeguata qualità» che consenta ai destinatari di poterne prevedere l'applicazione.

III.1.5. La Corte, superando le argomentazioni dell'Avvocatura di Stato sull'ammissibilità delle questioni prospettate nelle ordinanze di rimessione – in particolare quella secondo cui le stesse conterrebbero aspetti "manipolativi", nel proporre sulla norma gli interventi atti a riportarla nell'alveo costituzionale – **le ha tuttavia ritenute infondate, fornendo una serie di indicazioni nell'interpretazione della norma, già presenti nella pronuncia n. 33 del 2028, atte a mantenerla nell'alveo della costituzionalità.**

III.1.6. Ad avviso della Consulta **non è dato ritenere irragionevole l'estensione della confisca "allargata" alle ipotesi di "piccolo spaccio"**. La ratio fondante l'istituto della confisca allargata e i limiti della sua conformità ai principi costituzionali e convenzionali è stata ricostruita dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 33 del 2018, ampiamente richiamata dal rimettente, in cui sono stati indicati i requisiti necessari per la scelta dei "reati matrice" della confisca per sproporzione. A rendere ragionevole, per la ricettazione, la presunzione di provenienza illecita dei beni di cui il destinatario della misura abbia la disponibilità in misura "sproporzionata" al reddito (e di cui non possa giustificare la legittima provenienza), non è la connessione del fatto con la criminalità organizzata, né la qualità di "delinquente seriale" in capo al loro autore, ma piuttosto la potenzialità "lucrogenica" della condotta delittuosa.

Le medesime considerazioni svolte nella pronuncia del 2018 possono applicarsi al "piccolo spaccio", in cui l'esiguità dei profitti che l'autore ne ricava, non è incompatibile con il dato di esperienza per cui una tale attività sia l'unica da cui trae fonti di sostentamento. Ciò non implica, come evidenziato dalla pronuncia n. 223 del 2022, che i redditi da "piccolo spaccio" siano

presuntivamente superiori alla soglia IRPEF per l'accesso al gratuito patrocinio, ma una tale conclusione non osta a ritenere la condotta ordinariamente costitutiva per l'agente di una continuativa fonte di reddito.

III.1.7. La Corte aggiunge che l'automatica esclusione delle condotte di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. dal novero dei reati presupposto per la confisca allargata, verrebbe a contrastare con il diritto dell'Unione europea, che invece impone agli ordinamenti degli Stati membri di ricomprendere proprio i reati in materia di stupefacenti, senza indicare eccezioni. In particolare l'art. 5 – rubricato «Extended confiscation» nella versione inglese e «Confiscation élargie» in quella francese – della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, al par. 1 fa appunto riferimento allo strumento della confisca estesa, consentita all'autorità giudiziaria, ove ritenga in base alle circostanze del caso, tra cui la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito legittimo della persona condannata, che «i beni in questione derivino da condotte criminose». Il successivo paragrafo 2 elenca le fattispecie di reato cui tale forma di confisca deve poter essere applicata, rinviando – alla lettera e) – ai reati di cui all'art. 3 della direttiva, che tra gli altri fa menzione (mediante il rinvio alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004), ai reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Inoltre, l'art. 5, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/42/UE in materia di confisca indica quale soglia di punibilità per le fattispecie che consentono il ricorso alla confisca allargata la pena detentiva «pari, nel massimo, ad almeno quattro anni», inferiore a quella massima attualmente prevista per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. L'obbligo di estendere la confisca a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, recentemente delineato dalla Corte di giustizia (sentenza 21 ottobre 2021, DR e TS, cause riunite C-845/19 e C-863/19, rispettivamente paragrafi 34 e 71), è stato poi da ultimo sostanzialmente riprodotto nell'art. 14 (rubricato anche nella versione italiana «Confisca estesa») della nuova direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, il cui termine di trasposizione scadrà il 23 novembre 2026, in cui viene riconfermato – mediante un rinvio all'elenco contenuto nell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva stessa – che l'ambito di applicazione della confisca estesa comprende i reati in materia di stupefacenti puniti con pena detentiva non inferiore a quattro anni.

III.1.8. Neppure la Corte ritiene vi sia la rilevata disparità di trattamento con il reato di cui all'art. 74, comma 6, t.u. stup., e ciò malgrado pronunce, anche recenti (la già citata Sez.6, n. 6247 del 2024, Stoican, comunque riferita ad una confisca disposta precedentemente alla modifica normativa), della giurisprudenza di legittimità abbiano escluso che per l'associazione finalizzata al piccolo spaccio possa applicarsi la confisca allargata. Tale orientamento, non ancora consolidato in relazione alla modifica che ha interessato l'art. 85-*bis* t.u. stup., non consente di

ritenere sussistente la rilevata disparità di trattamento, anche alla luce dell'osservazione, svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la confisca allargata sarebbe applicabile anche alle ipotesi di cui al sesto comma di cui all'art. 74 t.u. stup. Infatti, l'art. 240-*bis* cod. pen. prevede l'obbligatoria applicazione della confisca allargata "a tutti i reati elencati nell'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.", norma che rinvia ai delitti di cui all'art. 74 t.u. stup. «nella sua interezza, senza escludere l'ipotesi di cui al comma 6».

III.1.9. La Consulta esclude pertanto i profili di incostituzionalità rilevati nella prima ordinanza di remissione. Allo stesso tempo, tuttavia, condividendo le preoccupazioni del giudice a quo «circa i rischi di un'applicazione eccessivamente lata – e come tale foriera di risultati irragionevoli, oltre che incidente in maniera sproporzionata sul diritto di proprietà degli interessati – della confisca allargata nei casi di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup.», coglie l'occasione per puntualizzare le condizioni nelle quali l'applicazione dell'istituto risulta conforme agli artt. 3 e 42 Cost., traendole da precedenti pronunce sul tema, in particolare dalla n. 33 del 2018.

In primo luogo, la necessità che la presunzione di origine illecita dei beni del condannato sia accertata sulla base della provata sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso, sproporzione che – secondo i correnti indirizzi giurisprudenziali di legittimità (da ultimo la citata Sez. 4, n. 18608 del 22 marzo 2024) – «non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni», sicché «quanto più modeste siano le somme oggetto di sequestro, tanto più rigorosa deve essere la motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra le possidenze dell'imputato ed i suoi redditi».

In secondo luogo, la possibilità per il condannato di superare la presunzione relativa fornendo giustificazione della provenienza dei cespiti. Richiamando i principi del diritto vivente (il riferimento è a Sez. U, n. 920 del 17 dicembre 2003 (dep. 2004), Montella, Rv. 226490 e a Sez. U, n. 4880 del 26 giugno 2014 (dep. 2015), Spinelli, Rv. 262604-01), la Corte osserva che a carico dell'interessato non opera un'inversione dell'onere della prova, ma un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni.

In terzo luogo, il requisito della "congruità o ragionevolezza temporale" tra il momento della commissione del reato e quello dell'acquisizione delle ricchezze, condizione indicata anche in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali dalla giurisprudenza di legittimità (con riferimento all'epoca cui si riferisce la pericolosità sociale dalle citate Sez. U, Spinelli). Lo scopo è di evitare che il monitoraggio patrimoniale si estenda esteso all'intera vita del condannato, con conseguente impossibilità per quest'ultimo di fornire giustificazione della ricchezza acquisita.

La Consulta dedica, infine, una speciale attenzione **al quarto requisito**, che assume un particolare rilievo proprio rispetto a reati come il "piccolo spaccio", relativo alla corretta lettura da

darsi all'indicazione contenuta nell'art. 240-*bis* cod. pen. per cui «è sempre disposta» la confisca allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati ivi elencati o che vi si richiamano.

Infatti, per evitare risultati irragionevoli e incidenti in misura sproporzionata sul diritto di proprietà dell'interessato, ma anche stridenti con la logica e le stesse intenzioni del legislatore, l'obbligatoria applicazione della confisca allargata ai condannati per determinati titoli di reato deve armonizzarsi con la *ratio* sottesa all'istituto, che è quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine da una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa", quindi dalla presumibile commissione di precedenti condotte costituenti reato e non già di altre, generiche, attività illecite. Pertanto, chiarisce la Corte, ove si discuta di fatti di reato che non risultino commessi in un ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, e dunque lontani dal "modello" normativo «che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato», al giudice deve necessariamente riconoscersi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore, la vicenda criminosa possa connotarsi come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento. In tal caso, infatti, «rimarrebbe falsificata la stessa presunzione legislativa di origine criminosa dei beni di cui l'imputato sia trovato in possesso, ancorché di valore sproporzionato rispetto ai suoi redditi dichiarati, e ancorché egli non sia in grado di giustificarne l'origine lecita ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen. (ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, allorché tali beni derivino da attività lavorativa irregolare)».

III.1.10. Questa interpretazione restrittiva secondo la ratio della disposizione censurata, e dello stesso art. 240-*bis* cod. pen. nel suo complesso, è d'altra parte la lettura che più armonizza con il diritto dell'Unione, il cui interesse alla garantire il più ampio livello di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, compresi i provvedimenti di confisca, nell'intero spazio giuridico europeo, è bilanciato dal doveroso rispetto degli *standard* minimi di tutela dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui – segnatamente – il diritto di proprietà di cui all'art. 17, nonché il diritto di difesa giurisdizionale in tutte le sue articolazioni sancite dagli artt. 47 e 48. Se, dunque, la direttiva 2004/757/GAI impone agli Stati membri di prevedere il potere del giudice di disporre la confisca allargata in caso di condanna per i reati concernenti gli stupefacenti per i quali sia prevista nell'ordinamento nazionale una pena massima pari ad almeno quattro anni di reclusione, ai sensi dell'art 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE (riproposto nell'art. 14, paragrafi 1 e 2, della nuova direttiva (UE) 2024/1260), l'applicazione della confisca è possibile in seguito alla positiva valutazione della provenienza criminosa dei beni, che l'autorità giudiziaria trae da tutte «le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili» tra cui la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito legittimo della persona condannata, da considerare solo uno tra i possibili indici.

Anche il criterio della «**congruità temporale**» è oggetto di previsione nel diritto convenzionale: tanto il considerando n. 21 della direttiva 2014/42/UE, quanto il considerando n. 29 della nuova direttiva (UE) 2024/1260, chiariscono che lo Stato può fissare «un periodo di tempo entro il quale è possibile ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose».

Una tale ricostruzione trova peraltro conferma nella già citata **sentenza della Corte di giustizia DR e TS del 21 ottobre 2021**, nonché, sul piano del diritto comparato, dalla giurisprudenza Corte costituzionale federale tedesca che, in una sentenza del 2004 avente ad oggetto una disciplina della confisca allargata (Erweiterter Verfall), simile sotto vari profili a quella prevista in Italia dall'art. 240-bis cod. pen., ne ha escluso profili di frizione con il diritto di proprietà e la presunzione di innocenza, sottolineando però «la necessità che il giudice si convinca della provenienza illecita dei beni, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto (Tribunale costituzionale federale tedesco, sentenza 14 gennaio 2003, 2 BvR 564/95, paragrafi 93-97)».

III.1.11 Di seguito, la Consulta passa ad analizzare le questioni sollevate **dalla seconda ordinanza**, con le quali il rimettente lamenta che l'applicazione della confisca allargata alle condanne per reati di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata contrasti con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

La premessa interpretativa da cui muove il giudice *a quo* è la natura di misura di sicurezza, seppure "atipica", costantemente riconosciuta alla confisca allargata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 27421 del 25 febbraio 2021, Crostella, Rv. 281561-01 e, da ultimo, Sez. U n. 8052 del 26 ottobre 2023 (dep. 2024), Rizzi, Rv. 285852-01) che la rende soggetta - in virtù del rinvio operato dall'art. 236, secondo comma, cod. pen. all'art. 200 cod. pen. - alla legge vigente al momento della sua applicazione, cioè della sentenza di condanna di primo grado (*ex multis*, di recente, Sez. 2, n. 6587 del 12 gennaio 2022, Cuku, Rv. 282690-01; Sez. 1, n. 44534 del 24 ottobre 2012, Ascone, Rv. 254698-01 e, con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. in seguito alla modifica dell'art. 85-*bis* dalla sentenza sezione sesta penale, Sez. 6, n. 40620 del 23 ottobre 2024, Giannetta, n.m.; Sez. 4, n. 18608 del 22 marzo 2024, cit.).

L'attribuzione di natura di misura di sicurezza alla confisca allargata non presenta, secondo la Corte, alcun profilo di frizione con il dettato costituzionale e convenzionale, come interpretato anche alla luce della giurisprudenza unionale. Richiamandosi alle osservazioni già svolte nella sentenza n. 24 del 2019, ribadisce che la confisca allargata appartiene, con la confisca di prevenzione, al medesimo *genus*, quello della «confisca dei beni di sospetta origine illecita», con scopo non afflittivo ma ripristinatorio, vale a dire quello di «far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico, e così di neutralizzare quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere». Nello stesso senso, peraltro, si è orientata la Corte EDU, nella

sentenza 21 gennaio 2025, Garofalo contro Italia (paragrafi 99-140, con puntuali riferimenti alla conforme giurisprudenza rilevante della stessa Corte EDU concernente misure analoghe alla confisca di prevenzione o alla confisca allargata previste da altri Paesi parti della Convenzione).

Neppure, infine, ad avviso della Corte, le esigenze di tutela – costituzionali e convenzionali – del diritto di proprietà sono tali da impedire al legislatore e al diritto vivente espresso dalla giurisprudenza penale di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all'epoca. Infatti, in questo caso, non è meritevole di tutela l'affidamento del consociato titolare di beni che l'ordinamento ritiene – in presenza delle condizioni poc'anzi analizzate – essere stati acquistati mediante la commissione di reato.

La Corte ha ritenuto pertanto che **non sussistano ostacoli di ordine costituzionale all'applicazione di questa confisca anche nel caso in cui il reato sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto Caivano**. Infatti, la confisca allargata **non ha la finalità di inasprire la pena** per il condannato, ma piuttosto quella di "impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose". **La natura della misura è, dunque, ripristinatoria, e non punitiva**; il che consente di escludere che possa operare il divieto di applicazione retroattiva della legge penale.

D'altra parte, neppure potrebbe sostenersi che l'applicazione retroattiva di questa tipologia di confisca frustri il legittimo affidamento del soggetto che ne è colpito, trattandosi di beni acquistati mediante attività criminose, e dunque "mediante modalità non conformi all'ordinamento giuridico".

III.2. Mancata previsione del potere del prefetto, nell'emettere l'informazione interdittiva antimafia, di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l'esercizio delle attività imprenditoriali, se da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la sua famiglia. Inammissibilità, per difetto di rilevanza della q.l.c. parziale dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011.

III.2.1. La Corte costituzionale, con sentenza **n. 175 depositata il 28 novembre 2025** dichiarava inammissibile la q.l.c. parziale dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011.

III.2.2. Il **giudice a quo** (TAR Liguria) dubitava, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede in capo al prefetto, che emette l'informazione interdittiva, il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l'esercizio delle attività imprenditoriali, se da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la sua famiglia. Per il rimettente, l'omessa previsione determinerebbe, in primo luogo, l'irragionevole disparità di

trattamento dell'interdetto rispetto al destinatario delle misure di prevenzione personali, in favore del quale, invece, l'art. 67, comma 5, cod. antimafia riconosce all'autorità giudiziaria siffatto potere; in secondo luogo, vulnererebbe il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore individuale.

III.2.3. **La questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte**, per difetto di rilevanza nel processo della norma di cui il rimettente chiede l'addizione. Infatti, il *thema decidendum* posto all'esame del giudice amministrativo verteva esclusivamente sulla illegittimità del giudizio prefettizio di sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'impresa, in base al quale è stato adottato il provvedimento interdittivo e il suo accoglimento verrebbe a far venir meno la questione proposta.

III.2.4. Può essere utile, tuttavia, riportare brevemente le osservazioni della Corte in merito alle novità normative sui poteri del prefetto e il rilievo che assumono sulla questione di legittimità proposta.

Infatti, a seguito del monito contenuto nella sentenza costituzionale n. 180 del 2022, che, riscontrando l'ingiustificata disparità di trattamento dell'interdetto rispetto al prevenuto, quanto al diverso regime giuridico della esclusione delle conseguenze "di natura amministrativa" che dalle due misure derivano, ma rimettendo la scelta del rimedio alla discrezionalità legislativa, il potere, di cui il rimettente censura la mancata attribuzione al prefetto, è stato assegnato a tale organo dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80. Il legislatore, con la su richiamata novella, ha inserito nel codice antimafia – di seguito all'art. 94, che stabilisce gli «[e]ffetti delle informazioni del prefetto» – l'art. 94.1, rubricato «[l]imitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali». Tale disposizione ora prevede che il prefetto, «qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1» quando dall'interdizione derivi la mancanza dei mezzi di sostentamento al destinatario e alla sua famiglia (comma 1). Il beneficio della modulazione degli effetti dell'interdittiva è concedibile «su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente» (comma 2). L'introduzione dell'istituto non è stata accompagnata da una apposita disciplina transitoria, ma – secondo la prima giurisprudenza (TAR per la Sicilia, sezione prima, ordinanza 10 settembre 2025, n. 461 e TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, ordinanza 4 settembre 2025, n. 796) e la prassi amministrativa (per esempio, provvedimento del Prefetto di Palermo 13 agosto 2025) – anche il destinatario delle informazioni antimafia emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 94.1 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha facoltà di proporre istanza all'organo amministrativo per ottenere la limitazione degli effetti interdittivi in atto.

Nel processo *a quo*, tuttavia, sottoposto al principio del *tempus regit actum* e, dunque, da condurre in base alle norme vigenti al momento della loro adozione (sentenze n. 172 del 2024, n. 227 del 2021, n. 170 e n. 7 del 2019 e n. 240 del 2018), la rilevante novità normativa non produce effetti, in quanto, le censure proposte in sede giurisdizionale amministrativa contestano solo l'*an* del provvedimento interdittivo e non la portata della sua efficacia.

Roma, 04 dicembre 2025

Il redattore: Claudia Terracina

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti